

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3960

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANELLI, CHITI, INNOCENTI, RAFFAELLA MARIANI,
MELANDRI, MICHELE VENTURA**

Istituzione del marchio « Pinocchio – *made in Italy* »

Presentata il 9 maggio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende estendere, rafforzare e salvaguardare l'immagine del marchio « Pinocchio – *made in Italy* », e nel contempo utilizzare l'immagine di Pinocchio come veicolo per promuovere la cultura italiana all'estero, nonchè prodotti e servizi del nostro Paese.

Al fine di promuovere i prodotti italiani nel mondo si propone di bandire un concorso nazionale per la creazione del marchio « Pinocchio – *made in Italy* ». Si propone altresì di consentire alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle associazioni senza scopo di lucro italiane di utilizzare il marchio e la relativa immagine.

Pinocchio, il burattino nato dalla genialità di Carlo Lorenzini che assunse lo pseudonimo di Collodi — per l'affetto che lo legava all'omonimo paese in provincia

di Pistoia in virtù della sua residenza nell'infanzia — ha rappresentato e rappresenta una parte fondamentale della cultura italiana nel mondo.

Il valore dell'opera di Collodi è universalmente riconosciuto, si tratta del libro più stampato nel mondo, dopo la Bibbia ed il Corano. Tradotto in 247 lingue ed idiomi, ha rappresentato materiale di studio per innumerevoli saggi sull'educazione infantile e sulla narrativa in generale.

Tale patrimonio, così legato alle tradizioni di Collodi e della Toscana, ha trovato nella Fondazione Collodi un importante strumento attivo di salvaguardia di tale giacimento culturale.

La Fondazione Collodi, ente morale senza fini di lucro, è stata riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica e inserita nella tabella delle istituzioni culturali d'importanza nazionale nel 1962. La

Fondazione ha come scopo la diffusione e la conoscenza della vita e delle opere di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Al fine di svolgere le sue attività ha istituito il parco monumentale di Collodi, la biblioteca collodiana e il centro studi sulla letteratura giovanile. La Fondazione ha collaborato, negli ultimi anni con istituzioni ed enti pubblici interessati alle tematiche di cui la Fondazione si occupa, nonché con varie organizzazioni locali, nazionali ed internazionali, tra cui l'Unicef.

Proponiamo, dunque, di istituire il comitato « Pinocchio nel mondo », composto da rappresentanti dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della regione toscana, dei comuni di Capannoli e Pescia, della Fondazione nazionale « Carlo Collodi ».

Il Comitato dovrà redigere un programma annuale e pluriennale di iniziative e di attività per la realizzazione di progetti volti alla promozione della cultura, dei

prodotti e dell'immagine del nostro Paese nel mondo. A tale scopo il Comitato dovrà erogare un contributo a quei soggetti impegnati nella promozione del « marchio Pinocchio - *made in Italy* ». Tali finanziamenti saranno erogati grazie ad un fondo da istituire presso il Ministero delle attività produttive, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2003, e, per gli anni successivi, tramite apposita copertura nella legge finanziaria.

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede il bando di un concorso nazionale per la creazione del marchio « Pinocchio - *made in Italy* »; l'articolo 2 istituisce il comitato « Pinocchio nel mondo » specificandone i compiti; l'articolo 3 prevede la creazione di un fondo presso il Ministero delle attività produttive per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del marchio « Pinocchio — made in Italy »).

1. Il Ministro delle attività produttive bandisce un concorso nazionale per la istituzione del marchio « Pinocchio — *made in Italy* » al fine di promuovere i prodotti italiani nel mondo.

ART. 2.

(Istituzione del comitato « Pinocchio nel mondo »).

1. Il Ministro delle attività produttive istituisce il comitato « Pinocchio nel mondo » composto da rappresentanti dei Ministeri delle attività produttive, degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della regione Toscana, dei comuni di Capannori e Pescia, della Fondazione nazionale « Carlo Collodi ».

2. Il comitato di cui al comma 1:

a) autorizza le imprese, le amministrazioni pubbliche e gli enti o le associazioni senza scopo di lucro italiani all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 1 e della relativa immagine ai sensi della normativa vigente in materia di titolarità e uso del marchio registrato, accertando che l'utilizzo del marchio promuova prodotti, iniziative o attività conformi ai valori specifici che distinguono la cultura e la tradizione produttiva italiana nel mondo;

b) redige un programma annuale e pluriennale di iniziative proprie o in collaborazione con altri enti per la promozione dell'immagine di Pinocchio in ambito nazionale ed internazionale, volte a sostenere il marchio di cui all'articolo 1; valuta e inserisce nel programma progetti e attività di imprese, amministrazioni pubbliche, enti o associazioni senza scopo di lucro, volti alla promozione della cultura,

dei prodotti, dell'immagine del nostro Paese nel mondo e contrassegnati dal marchio « Pinocchio — *made in Italy* »;

c) sulla base del programma di cui alla lettera b) stabilisce il finanziamento delle iniziative proprie o in collaborazione con altri enti nella misura massima del 50 per cento delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 disponibili per ciascun anno e utilizza la residua disponibilità per erogare contributi alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e agli enti o alle associazioni senza scopo di lucro italiani autorizzati all'uso del marchio di cui all'articolo 1.

ART. 3.

(Sostegno alle iniziative italiane all'estero).

1. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 è istituito un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0046250